

seminario interno

**L'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
TRA DIRITTO STATALE E DIRITTO CANONICO**

LE NORME

Can. 747 - § 1. **La Chiesa**, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto **nativo**, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, **indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo** a tutte le genti.

§ 2. È compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

Can. 804 - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

INTRODUZIONE

L'intero contenuto del Libro III del Codice di Diritto canonico si presenta come sviluppo di un principio proclamato nel primo Canone del Libro sul "Dovere della Chiesa d'insegnare"; il Can. 747.

La tematica dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, soprattutto pubbliche, ha un grande rilievo nella normativa canonica in quanto l'insegnamento della religione cattolica rientra tra le finalità che la Chiesa riconosce e dichiara come 'native': connesse, cioè, in modo originario ed irrinunciabile alla sua stessa natura e, pertanto, sia **irrinunciabili** che, e forse più ancora, **indelegabili**.

Sotto questo punto di vista è stato costante nell'ultimo secolo lo sforzo e l'impegno per assicurare all'interno dei diversi Concordati tale possibilità, oltre che proteggerla il più possibile sotto ogni punto di vista, attraverso scelte 'tecniche' anche molto differenti da caso a caso ed a volte discusse sia in dottrina che in politica.

Il fatto che ciò sia avvenuto spesso all'interno di un quadro più generale che non conosce/ammette più la c.d. *Religione di Stato*, ha reso la cosa sia più necessaria che molto più delicata soprattutto a livello normativo.

I Cann. 804 e 805 non potrebbero essere correttamente intesi se non a partire da questo elemento 'di principio' che, dopo il Concilio, trova la necessità di essere fortemente ribadito e 'difeso' soprattutto in conseguenza della proclamazione del principio di 'libertà religiosa', principio che, se da una parte pretenderebbe dagli Stati l'assenza di imposizioni verso -anche- la Chiesa cattolica, dall'altro pone la stessa Chiesa in una posizione molto più precaria rispetto a quella goduta all'interno dei precedenti Stati 'confessionali', in cui vigeva 'la' religione di

Stato e la Chiesa entrava così direttamente all'interno delle istituzioni e strutture scolastiche.

Il principio del Can. 747 si proietta poi nelle diverse -e principali- forme di 'insegnamento' ordinariamente messe in opera dalla Chiesa:

- a) Magistero
- b) Parola di Dio (predicazione e catechesi)
- c) missione
- c) educazione cattolica (scuole, università cattoliche, facoltà ecclesiastiche)
- d) mass-media

CAN. 804

Il Can. 804 riguarda espressamente l'attività scolare in se stessa (senza distinzioni tra scuole 'cattoliche' o no), ponendo la differenza tra 'istruzione' ed 'educazione' religiosa cattolica.

Due gli elementi considerati dal legislatore:

1) **l'attività didattica religioso-cattolica** come tale. Alla Chiesa non interessa tanto la tipologia di scuola (cattolica o no) ma l'attività didattica in sé e per sé; laddove si svolga qualunque tipo di attività denominata -e forse anche denominabile- 'cattolica' la Chiesa pretende/rivendica non solo di esserci, ma anche di **esercitare il necessario controllo** su quanto viene qualificato come 'cattolico'. Nessun valore hanno qui le varie distinzioni tra tipologie scolastiche: scuola pubblica, scuola di ispirazione cristiana, scuola cattolica (scuola ecclesiastica), riferite unicamente alla conduzione e gestione dell'istituto scolastico come tale.

2) La differenza tra '**istruzione**' ed '**educazione**' religiosa cattolica. Le due formule indicano due tipologie didattiche intese in qualche modo gerarchicamente: l'*istruzione* indica una modalità/livello 'maggiore' rispetto alla semplice *educazione*. La questione è squisitamente giuridica e non pedagogica... tanto che pedagogicamente la gerarchia corretta sarebbe quella inversa: l'educazione è molto più ampia della semplice istruzione. Il punto di vista giuridico, però, è più attento -almeno in questo campo- alla tutela dei **contenuti** e quindi -a questo livello- privilegia la componente dottrinale a quella esistenziale.

Istruzione ed educazione indicano in modo generico, ma soprattutto generale, la 'gradualità' delle tipologie di attività didattica realizzabili nelle diverse parti del mondo e nelle diverse circostanze di tempi e di luoghi... ed accordi politici. Di qui il rimando sia alle Conferenze episcopali (nazionali) che ai Vescovi diocesani.

Il §2 esplicita quella che si pone come la maggior conseguenza di quanto stabilito al §1: l'**adeguatezza** degli insegnati di religione, al di là del cambiamento del linguaggio utilizzato.

Quattro gli elementi concretamente in gioco:

- 1) eccellenza
- 2) retta dottrina,
- 3) testimonianza di vita cristiana,
- 4) deputazione.

1) **Eccellenza**. Il latino (vincolante) dice "*magistri*". Viene fissato un vero e proprio 'livello' richiesto agli insegnanti di religione cattolica... livello espressamente 'alto' -magistrale/eccellente- senza possibilità alternative. Solo per esemplificare la portata di questa norma, si può considerare come per altri ruoli non meno importanti si usino formule differenti e più elastiche: il Can. 378 stabilisce che chi diventa Vescovo «abbia conseguito la laurea dottorale, (*vel saltem*) o almeno la licenza [...] oppure sia almeno veramente esperto». Per quanto la formulazione della norma non sia espressa, non si può tuttavia ignorare come si tratti di una vera **condizione previa di ammissibilità**. L'eccellenza/magistralità richiesta non ammette livelli minori... non basta una semplice e/o generica '*compatibilità*', come richiesta in altri ruoli, come p. es. quello del padrino di Battesimo/Cresima cui si richiede 'solo' di «condurre una vita conforme alla fede e all'incarico che assume» (Can. 874,

§1, 3°).

2) Il secondo elemento qualificante l'insegnante di religione cattolica è il possesso di una **'retta dottrina'**, formula indefinita ma non priva di contenuto esplicito: la 'retta dottrina' è una 'qualità' che non ha molto a che fare coi c.d. titoli accademici che, anzi, non sono neppure citati in riferimento al tema. Se non è possibile affermare *tout-court* che la 'retta dottrina' non ha nulla a che vedere con la 'preparazione scientifica', è tuttavia chiaro che il legislatore non chiede all'insegnante di scuola (primaria e secondaria) ciò che, invece, esige dal docente dei livelli superiori (la «idoneità scientifica» del Can. 810 §1). **'Dottrina'** e **'Scienza'** non si contrappongono, né si escludono a livello di 'contenuti': non lo potrebbero, ma indicano approcci differenti proprio agli stessi 'contenuti'. Mentre, infatti, la Scienza è in qualche modo 'autoreferenziale' ed 'autofondante' all'interno di proprie coordinate epistemologiche, la **dottrina** recepisce ed esprime direttamente la Tradizione della Chiesa ed il suo Magistero, trovando 'fuori da sé' fondamento e referenze e non potendo 'certificarsi' che attraverso il criterio della 'fedeltà' a cui fa riferimento il requisito della 'rettitudine'.

3) Alla 'retta dottrina' si accompagna la **testimonianza della vita cristiana**, proprio ad indicare ed esprimere la prevalenza, in chi deve insegnare, dell'elemento esistenziale. Il Cristianesimo non è una 'dottrina filosofica o concettuale' ma uno stile di vita, una prospettiva esistenziale. A fanciulli e ragazzi, d'altra parte, ben poco gioverebbe una competenza scientifica disincarnata ed esistenzialmente irrilevante. Ciò a cui tende, infatti, l'annuncio del Vangelo -e l'insegnamento religioso- è la vita cristiana e non una semplice 'cultura' religiosa. Anche di questa testimonianza si richiede l'eccellenza.

4) Il quarto elemento in gioco, a tutela dei tre precedenti, è la **'deputazione'**: gli insegnanti di religione "*deputentur*", devono "essere deputati". Insegnanti di religione, cioè, non si diventa per scelta propria ma altrui. Essendo in gioco retta dottrina e testimonianza di vita, è logico che il legislatore attribuisca maggior portata e significato a questi elementi 'oggettivi' piuttosto che a quanto ricade nella 'soggettività' del singolo individuo. Insegnare religione a scuola non è un 'mestiere' ma una 'missione' nel senso più proprio del termine... e la missione viene 'affidata', certamente a chi è disponibile, ma anche -solo- a chi è adatto. Poiché di missione si tratta, allora l'insegnante è un 'missionario': uno che riceve un incarico, un mandato, che svolgerà in nome e per conto di chi lo ha inviato... nel nostro caso la Chiesa cattolica stessa. Non è certamente adeguato considerare l'insegnante di religione una sorta di 'pubblico ufficiale', ma senza dubbi lo si può ricondurre a quello che oggi le teorie commerciali chiamano un **'testimonial'**, un **'personaggio immagine'**... a cui i contratti di sponsorizzazione e pubblicità impongono anche vincoli molto onerosi; legare la propria 'immagine' ad un prodotto, infatti, comporta una serie notevole di implicanze non solo formali.

-) La necessaria **abilità pedagogica** non richiede illustrazione specificamente 'canonistica', per quanto rilevi anche da questo punto di vista: una persona -soltanto- 'pia' e 'devota' (retta dottrina e testimonianza di vita), p. es., può non essere adatta al ruolo pedagogico.

CAN. 805

Quanto previsto dal Can. 805 dipende in modo molto chiaro da queste premesse.

Il Canone, innanzi tutto, si presenta in modo piuttosto atipico in quanto detta una norma che in realtà non si rivolge all'ordinamento canonico come tale ma agli Stati civili. Più che una norma canonica vera e propria (*ad intra*) appare una dichiarazione di principio *ad extra*, necessaria per poter poi trattare in posizione 'di forza' la materia in chiave internazionalistica e concordataria.

Dal punto di vista formale ciò comporta il ricorso a formule diverse ed articolate che permettano al legislatore di comprendere tutte le ipotesi: tanto quelle 'pacifiche' che quelle 'conflittuali', tanto quelle d'immediata eseguibilità diretta

che quelle 'mediate'... e sono la maggior parte.

È questo il senso delle formule "nominare" o "approvare", "rimuovere" o "esigere che vengano rimossi". In tal modo si tenta di considerare gli estremi possibili, sia in fase d'incarico che di sua revoca.

Meccanismi come l'**approvazione** servono a gestire le situazioni di autonomia ed indipendenza degli Ordinamenti giuridici: lo Stato si pone ed organizza come crede all'interno del proprio sistema scolare, con proprie norme e strutture, ma l'autorità ecclesiastica esige di poter controllare la nomina degli insegnanti che, in qualche modo, assumeranno e svolgeranno una parte privilegiata dell'attività missionaria della Chiesa. Si crea così un sistema misto che non sempre riesce a funzionare adeguatamente.

Ciò che rileva in particolare è la condizione di 'necessaria' precarietà di tali insegnanti... precarietà non in se stessa, né di Diritto (quindi, assoluta), ma in relazione al necessario mantenimento delle 'caratteristiche' di base per poter svolgere tale funzione che è, e rimane, sempre e comunque una funzione specificamente 'ecclesiale'... cioè 'pubblica', della Chiesa come tale. Ed è proprio questo uno dei maggiori scogli della materia: l'insegnamento religioso è materia cui solo la Chiesa come tale è abilitata e del quale gli Stati -occidentali- tendono ormai a disinteressarsi, senza dubbio a livello di contenuti.

Sono questi i motivi di "**religione o di costumi**" a cui il Canone si riferisce, ponendoli indirettamente quali condizioni tanto 'previe' che 'permanenti' per poter svolgere la funzione d'insegnante di religione cattolica. È cambiato il linguaggio rispetto al Can. 804 (retta dottrina e testimonianza di vita) ma i contenuti sono gli stessi.

Sotto questo profilo ciò che il Canone non dice, ma presuppone decisamente, è proprio il ruolo pubblico di tali insegnanti che la Chiesa ritiene specificamente connessi a sé ed alle proprie funzioni più tipiche.

Si tratta di una questione più di fatto che di principio: chi parla di Gesù Cristo ne diventa con ciò stesso -necessario- testimone. Il Vangelo, d'altra parte, non è prima di tutto una 'dottrina', come l'aristotelismo, il platonismo, il kantismo... ma quella che nel secolo scorso si è chiamata spesso una "Welthanschauung": una percezione, visione e prospettiva globali dell'esistenza reale e personale; in altri termini: quella che in ambito 'politico' e giuridico viene chiamata/considerata una 'ideologia' (com'è per le questioni politiche o sindacali o della c.d. 'organizzazioni di tendenza'). Chi parla di Gesù Cristo parla di un senso della vita, del mondo, della storia... Tocca i gangli dell'esistenza e delle motivazioni, compie un'opera essenzialmente 'etica' che gli impedisce di non vivere per primo ciò di cui parla.

Proprio il forte rilievo assiologico ed etico della 'dottrina' cristiana sta alla base dell'inevitabile connessione tra "fede" e "costumi" il cui equilibrio esistenziale dev'essere tutelato in ogni modo, tanto con la 'scelta/deputazione' (che si riduce spesso a sola "approvazione") che con l'allontanamento.

È questa la ratio profonda che la norma vuole tutelare: solo chi, con la propria esistenza quotidiana, accoglie e vive il Vangelo lo può anche 'illustrare', seppure in modo 'scolare' e 'didattico'.

Questo pone tuttavia un certo numero di problemi di non facile soluzione, soprattutto in termini di Diritto e politiche del lavoro, ponendo di fatto come non-accettabile per uno Stato moderno un sistema che impedisca l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato; la sua assunzione definitiva (l'entrata in ruolo), per contro, risulta difficilmente attuabile poiché non esistono garanzie 'previe' e 'sufficienti' del perdurare dell'ortodossia e dell'ortoprassi di tali insegnanti. Qualche caso problematico già presentatosi ha mostrato molto bene la natura e portata di questo genere di questioni.

In questa prospettiva è interessante l'ultima 'opzione' del Canone: "esigere che siano rimossi", con cui si prende atto di come, concretamente, in tanti sistemi scolastici statali non sia effettivamente possibile 'dimettere' un insegnante di religione né, tanto meno, riuscire a far sì che l'Amministrazione scolastica pubblica lo dimetta. In questo caso la norma canonica apre -indirettamente- una serie di possibilità, non espressamente indicate, volte a far comunque in modo che l'Autorità ecclesiastica possa prendere le distanze da qualche insegnante che non risponda più ai requisiti previsti sopra indicati. Si tratterebbe di provvedimenti disciplinari canonici per via amministrativa (non esclusa quella penale) di nessun 'pari'-impatto in ambito statale ma comunque non indifferenti alla c.d. opinione pubblica. Pur non potendo intervenire nei confronti di un tale 'lavoratore' dipendente di altra struttura giuridica, la Chiesa potrebbe sempre, infatti, dichiarare pubblicamente il non gradimento di tale insegnante, oppure la perdita notoria dei requisiti, oppure ancora porre le istanze ufficiali ammesse dal Concordato per chiedere all'Amministrazione scolastica l'allontanamento dall'insegnamento per trasferimento ad altro incarico scolastico.

Situazioni e fattispecie sono molteplici pur convergendo nell'attuazione di due principi:

- 1) titolarità esclusiva della Chiesa nel moderare l'insegnamento di ciò che le 'appartiene',
- 2) presenza di requisiti previsti e permanenti di idoneità ad esercitare la funzione di insegnante di religione cattolica.

Il quadro semplicemente codiciale dovrebbe tuttavia essere arricchito e completato dalle norme stabilite in via concordataria proprio a tutela di questa esigenza espressamente ecclesiale; è infatti il Concordato tra Italia e S. Sede il vero punto di riferimento per la gestione della materia di cui ci occupiamo.

Il compito espressamente assegnatomi, tuttavia, si limitava al Codice di Diritto canonico, anche in considerazione del fatto che il Concordato (la L. 222/85) ha pari valore canonico e statale.

d. Paolo Gherri